

Allegato A) deliberazione n. 372 del 22 NOVEMBRE 2012

DISCIPLINARE ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" DI NOVARA PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ANNO ACCADEMICO 2011/2012

CONSIDERATO CHE

- il Protocollo d'Intesa Regione Piemonte/Università sottoscritto il 26 marzo 2010 ha disciplinato le modalità di reciproca collaborazione tra gli Enti in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e sue modifiche ed integrazioni;
- la Commissione Paritetica Regionale con verbale del 16/10/2009 ha ritenuto accreditate tutte le strutture sanitarie delle A.S.O. ed A.S.L. piemontesi;
- l'A.S.L. VCO dichiara di mettere a disposizione per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Pediatria le seguenti strutture:
 - Degenza ordinaria: S.C. Pediatria – Ospedale Unico Plurisede del VCO
 - Day hospital: S.C. Pediatria - Ospedale Unico Plurisede del VCO
 - Ambulatorio: S.C. Pediatria - Ospedale Unico Plurisede del VCO
 - S.C. Radiologia – Ospedale Unico Plurisede del VCO
 - S.C. Laboratorio Analisi – Ospedale Unico Plurisede del VCO
 - DEA – Pronto soccorso – Ospedale Unico Plurisede del VCO

PRESO ATTO CHE

- le strutture sanitarie sopramenzionate sono state giudicate idonee ai fini dell'utilizzazione a scopo didattico e scientifico da parte della Scuola di Specializzazione in Pediatria con deliberazione del 09/06/2010

TRA

La Scuola di Specializzazione in Pediatria con sede in Novara, via Solaroli n. 17, in persona del Direttore pro-tempore, Prof. Gianni Bona, nato a Vercelli il 24/11/1946

E

L'A.S.L. VCO in prosieguo d'atto denominata "Azienda", con sede in Omegna, Via Mazzini n. 117, in persona del Direttore generale Dott. Adriano Giacoletto, nato a Colleretto Castenovo (TO) il 27/09/1958

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda si impegna ad ospitare, c/o le proprie strutture, gli allievi della Scuola di Specializzazione in Pediatria, per periodi stabiliti dalla Direzione della Scuola, per svolgervi attività formativa e di tirocinio ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa.

Nei periodi di permanenza degli allievi della Scuola, l'Azienda garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.

L'Azienda garantisce inoltre la possibilità, per gli allievi Specializzandi di accedere al servizio mensa ivi esistente alle tariffe di pagamento più vantaggiose possibili e a tutti i servizi dell'Azienda quali fornitura camici, lavanderia e, ove gli spazi lo consentono, l'uso dei parcheggi interni.

L'Azienda mette inoltre a disposizione della Scuola i dirigenti della struttura presso la quale si svolge la formazione stessa sia per l'eventuale svolgimento di corsi di insegnamento (secondo la procedura prevista dal Capitolo 1 comma 4 del Protocollo Regionale) sia per lo svolgimento di attività didattiche integrative, con particolare riguardo:

- allo svolgimento di tesi di specializzazione;
- all'integrazione dello svolgimento di esercitazioni di laboratorio;
- all'esecuzione di ricerche e studi a complemento delle attività didattiche;
- all'organizzazione di stages, di visite di studenti e di gruppi di studenti.

0

L

h

ART. 2

Dal momento che la formazione degli Specializzandi comprende attività didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio sino al raggiungimento dell'orario annuale complessivo previsto dall'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Pediatria resta inteso che l'accertamento dell'impegno orario degli specializzandi è demandato al Dirigente di struttura complessa che risponde di tale controllo al Direttore della Scuola di Specializzazione.

Le attività e gli interventi svolti dal medico in formazione specialistica sono riportati dettagliatamente su un apposito "libretto personale di formazione", certificati dal dirigente responsabile dell'Unità Operativa e controfirmati dal medico stesso secondo quanto previsto dal comma 4, dell'art. 38 del D.Lgs. 368/99.

ART. 3

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Pediatria definisce annualmente per ogni specializzando i tempi e le modalità della frequenza nelle diverse strutture della rete regionale.

All'inizio di ogni anno accademico, il Direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria propone al Direttore Generale dell'Azienda, i nominativi degli specializzandi (tenuto conto delle preferenze espresse dagli stessi) e la durata del periodo di formazione di questi nelle diverse strutture dell'Unità Operativa individuata per la formazione professionalizzante. Il Direttore Generale può non accogliere la proposta sulla base di motivati ed oggettivi presupposti organizzativi e funzionali.

ART. 4

Ai medici in formazione specialistica è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi con l'attività formativa specifica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 41 del D.Lgs 368/99.

ART. 5

Resta inteso che l'attuazione del presente disciplinare non comporta oneri aggiunti per l'Ateneo e per l'Azienda. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente, di quanto stabilito dal Protocollo Regionale e dall'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Pediatria

ART. 6

Il presente accordo ha validità per gli anni 2012 e 2013


Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Scuola di Specializzazione

in Pediatria

Il Direttore

(Prof. Gianni Bona)



Per l'A.S.L. VCO

Il Direttore generale

(Dott. Adriano Giacolletto)

